



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA**

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI AFFIDAMENTI E DEI CONTRATTI DI INSEGNAMENTO

*Emanato con Decreto 27 luglio 2011, n. 1001
Ultime modifiche emanate con Decreto 18 giugno 2018, n. 461
Entrate in vigore il 18 giugno 2018*



SERVIZIO PERSONALE DOCENTE

Via M.E. Bossi n. 5, angolo via Oriani – 22100 Como (CO) – Italia

Tel. +39 031 238-9431-2-5-6

Email servizio.docenti@uninsubria.it - PEC: ateneo@pec.uninsubria.it

Web: www.uninsubria.it

P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120

Chiaramente Insubria!

Piano 3

Uff. 3.11

Orari al pubblico

Lunedì, Martedì, Giovedì, Venerdì: 10.00 – 12.00

Mercoledì: 14.00 – 16.00



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI AFFIDAMENTI
E DEI CONTRATTI DI INSEGNAMENTO**

INDICE

Art. 1 - Ambito di applicazione.....	3
Art. 2 - Programmazione delle attività didattiche.....	3
Art. 3 - Conferimento diretto ad esperti di alta qualificazione (art. 23 comma 1 L. 240/2010).....	3
Art. 4 - Conferimento diretto per chiara fama (art. 23 comma 3 L. 240/2010).....	4
Art. 5 - Conferimento mediante selezione (art. 23 comma 2 L. 240/2010)	4
Art. 6 - Modalità di selezione.....	4
Art. 7 - Convenzioni con enti pubblici e istituzioni di ricerca	5
Art. 8 - Trattamento economico.....	5
Art. 9 - Retribuzione aggiuntiva professori e ricercatori.....	6
Art. 10 - Professore aggregato.....	6
Art. 11 - Disposizioni comuni.....	6
Art. 12 - Incompatibilità.....	7
Art. 13 - Trattamento previdenziale ed assicurativo.....	7
Art. 14 - Norme finali.....	8



Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri, le modalità e le procedure con le quali l'Università degli Studi dell'Insubria può conferire incarichi di insegnamento, a titolo oneroso o gratuito, per far fronte a specifiche esigenze didattiche.

Art. 2 - Programmazione delle attività didattiche

1. I Dipartimenti referenti principali deliberano, nel quadro della programmazione didattica annuale, gli insegnamenti da attivare nell'ambito dell'offerta formativa dell'anno accademico successivo, sulla base delle proposte dei Consigli di Corso di Studio e sentiti i Dipartimenti referenti associati.
2. Ciascun Consiglio di Dipartimento, su proposta dei Consigli di Corso di Studio e sentiti gli interessati, procede all'attribuzione dei compiti didattici ed organizzativi ai professori e ai ricercatori allo stesso afferenti, nel rispetto delle norme vigenti in materia di stato giuridico e delle linee di indirizzo deliberate dal Senato Accademico. Ai ricercatori a tempo determinato sono attribuiti i compiti di didattici secondo le modalità stabilite dal Regolamento di Ateneo e dal contratto di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 24 della Legge n. 240/2010.

3. Le attività didattiche che concorrono ad assolvere l'impegno minimo di didattica frontale sono esclusivamente le ore svolte in insegnamenti nel Settore Scientifico Disciplinare di appartenenza o dichiarato affine o attribuite per competenza dal Dipartimento prioritariamente nei corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Laurea Magistrale a ciclo unico.

Nel computo dell'impegno minimo di didattica frontale dei professori stabilito dal Senato Accademico, possono essere considerati nelle ore restanti, oltre ai Corsi di Dottorato, Master e Scuole di Specializzazione, anche i Corsi di perfezionamento e aggiornamento svolti in modalità frontale.

E' possibile ricorrere all'acquisizione di specifiche competenze e professionalità a titolo oneroso, mediante affidamento o contratto secondo le disposizioni del presente Regolamento, solo se la somma del carico didattico attribuito a tutti i professori dell'Ateneo, appartenenti al medesimo settore scientifico disciplinare, è maggiore o uguale al numero minimo di impegno di didattica frontale svolta nei corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Laurea Magistrale a ciclo unico, nel rispetto delle linee guida stabilite dal Senato Accademico.

4. Il Dipartimento referente principale, che coordina le attività di programmazione e di copertura degli insegnamenti nei corsi di studio di pertinenza, acquisisce e recepisce tutte le deliberazioni in materia degli altri Dipartimenti coinvolti nel processo.
5. Qualora l'attività didattica dei Corsi di Studio è coordinata e gestita dalla Scuola, a norma dell'art. 46 dello Statuto, la gestione delle attività di cui ai precedenti comma del presente articolo avviene sulla base delle ripartizioni delle competenze tra Corsi di Studio, Scuola e Dipartimenti stabilite da apposite deliberazioni, provvedimenti e/o regolamenti adottati dall'Ateneo.
6. Il Consiglio di Amministrazione, compatibilmente alle disponibilità di bilancio, assegna a ciascun Dipartimento referente principale il budget sulla base del fabbisogno previsto dalla programmazione didattica annuale.

Art. 3 - Conferimento diretto ad esperti di alta qualificazione (art. 23 comma 1 L. 240/2010)

1. E' possibile stipulare contratti per attività di insegnamento di alta qualificazione, a titolo gratuito o oneroso, con esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale.



2. I contratti a titolo gratuito, ad eccezione di quelli stipulati nell'ambito di convenzioni con enti pubblici di cui al successivo articolo 7, non possono superare, nell'anno accademico, il 5 per cento dell'organico dei professori e ricercatori di ruolo in servizio presso l'Ateneo al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. I contratti sono stipulati dal Rettore o suo delegato su deliberazione motivata del Consiglio di Dipartimento referente principale/**Scuola**, che attesta la qualificazione scientifica o professionale dell'esperto.

Art. 4 - Conferimento diretto per chiara fama (art. 23 comma 3 L. 240/2010)

1. Al fine di favorire l'internazionalizzazione, il Rettore, sulla base delle proposte formulate dal Consiglio di Dipartimento referente principale /Scuola, previo parere del Senato Accademico e pubblicazione del curriculum del candidato nel sito internet di Ateneo, può proporre al Consiglio di Amministrazione l'attribuzione di insegnamenti a contratto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama, nell'ambito delle disponibilità di bilancio o utilizzando fondi donati ad hoc da privati, imprese o fondazioni.
2. Il trattamento economico per i predetti contratti è stabilito dal Consiglio di Amministrazione sulla base di un adeguato confronto con incarichi simili attribuiti da altre Università europee.

Art. 5 - Conferimento mediante selezione (art. 23 comma 2 L. 240/2010)

1. Per far fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, è possibile:
 - a. affidare a titolo oneroso o gratuito incarichi di insegnamento, mediante affidamento, a professori e ricercatori universitari di altre strutture dell'Ateneo ovvero di altre Università, agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai tecnici laureati di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 382/1980 che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 341/1990 e s.m.i., nonché ai professori incaricati stabilizzati;
 - b. stipulare contratti a titolo oneroso, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali che non rientrano nelle tipologie di cui agli articoli 3 e 4 del presente Regolamento.
2. Gli affidamenti e i contratti di cui al comma 1 sono attribuiti previo espletamento di procedure selettive che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.

Art. 6 - Modalità di selezione

1. La selezione per il conferimento di incarichi è indetta con apposito bando, emanato dal Direttore di Dipartimento referente principale/ Presidente della Scuola e pubblicizzato, per almeno 10 giorni, per via telematica nel sito web istituzionale.
2. I bandi devono indicare;
 - a. i soggetti aventi titolo a partecipare e le modalità di partecipazione;
 - b. i termini di scadenza e le modalità di presentazione delle domande;
 - c. il corso di studio, la denominazione dell'insegnamento, il settore scientifico-disciplinare, l'impegno orario di didattica frontale e di CFU, il periodo di svolgimento dell'attività;
 - d. l'ammontare del compenso a favore del percipiente e la relativa copertura finanziaria;
 - e. la qualificazione e l'esperienza professionale e/o scientifica che il candidato deve possedere;
 - f. i doveri del titolare dell'incarico;
 - g. le modalità in base alle quali viene effettuata la valutazione comparativa dei candidati;I bandi possono indicare eventuali priorità nell'attribuzione degli incarichi.



3. Il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 comma 3 lettera n) della Legge n. 240/2010, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero, costituisce titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione dei contratti.
4. I candidati ammessi alla selezione saranno valutati da apposita Commissione nominata dalla struttura che emana il bando, costituita da almeno tre membri scelti tra i professori ed i ricercatori di Ateneo, che procederanno ad una valutazione comparativa dei curricula, dell'attività didattica in ambito accademico, dei titoli scientifici e professionali presentati dai candidati, nel rispetto di criteri prefissati, e formuleranno una proposta motivata di attribuzione dell'incarico.
In caso di più domande di partecipazione la Commissione stila una graduatoria ed in caso di rinuncia del primo in graduatoria l'incarico può essere conferito ad altro candidato secondo l'ordine in graduatoria. La graduatoria ha validità esclusivamente per l'anno accademico per il quale è svolta la procedura selettiva. In caso di partecipazione di un unico candidato deve comunque esserne valutata l'idoneità.
La Commissione deve concludere i lavori entro 45 giorni dal provvedimento di nomina della stessa. Al termine dei lavori trasmette gli atti al Dipartimento/Scuola che delibera l'attribuzione dell'incarico.
Nel caso in cui il Responsabile della struttura riscontri irregolarità rinvia gli atti, con provvedimento motivato, alla Commissione assegnandole un nuovo termine per provvedere alla loro regolarizzazione.
All'esito della procedura di selezione è data opportuna pubblicità per via telematica nel sito web istituzionale.
5. Il vincitore, a richiesta, è tenuto a dare prova del possesso dei titoli dichiarati. In applicazione delle norme in materia di autocertificazione, il Dipartimento/Scuola procederà mediante controlli a campione alla verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive e delle autocertificazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i..

Art. 7 - Convenzioni con enti pubblici e istituzioni di ricerca

1. I dipendenti di enti pubblici e di istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del D.P.C.M. n. 593/1993 svolgono attività didattica secondo le modalità stabilite nei protocolli d'intesa e nelle convenzioni che disciplinano i rapporti tra l'Ateneo ed Enti/Istituzioni, ferma restando la valutazione della qualificazione scientifica e professionale del soggetto cui l'attività viene conferita.
2. Per le esigenze connesse alla formazione in ambito sanitario, possono essere conferiti incarichi di insegnamento, senza oneri per l'Università, al personale dei ruoli sanitari dipendente di strutture presso le quali si svolge la formazione, in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 502/1992 e secondo le modalità previste negli appositi Accordi stipulati tra l'Ateneo e le strutture sanitarie.

Art. 8 - Trattamento economico

1. Il trattamento economico degli incarichi conferiti ai sensi del presente Regolamento è determinato sulla base di parametri definiti dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto di quanto stabilito dal Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 23, comma 2, della Legge n. 240/2010.
2. Nel caso in cui sia svolto un numero di ore inferiori a quelle previste, il compenso è rideterminato in base alle ore effettivamente svolte.



3. La liquidazione del compenso dovuto è effettuato in un'unica soluzione al termine dell'attività di didattica frontale, previa dichiarazione da parte del Direttore del Dipartimento referente principale/Scuola che, subordinatamente alla consegna da parte del titolare dell'incarico dell'autocertificazione dell'attività effettivamente svolta, attesta l'avvenuta consegna del registro e il regolare svolgimento dell'incarico attribuito.

Art. 9 - Retribuzione aggiuntiva professori e ricercatori

1. Ai professori universitari possono essere attribuiti incarichi a titolo oneroso, sulla base dei parametri di cui al precedente art. 8, solo se espletati oltre l'impegno orario di didattica frontale istituzionale stabilito dalle disposizioni legislative vigenti in materia e/o dagli Organi Accademici.
2. Ai sensi dell'art. 6, comma 4, della Legge n. 240/2010, ai ricercatori di ruolo ai quali sono affidati, con il loro consenso, moduli o corsi curriculari, nei limiti delle disponibilità di bilancio è attribuita una retribuzione aggiuntiva sulla base di criteri e modalità appositamente stabiliti da Regolamento di Ateneo.

Art. 10 - Professore aggregato

1. Il titolo di professore aggregato è attribuito secondo le disposizioni di cui all'art. 6, comma 4, della Legge n. 240/2010.

Art. 11 - Disposizioni comuni

1. Gli incarichi di cui al presente Regolamento sono conferiti nel rispetto delle disposizioni del Codice Etico e possono essere rinnovati annualmente per un periodo massimo complessivo che, incluso il primo conferimento, non superi i cinque anni, previa valutazione positiva espressa dalla struttura di riferimento sull'attività svolta l'anno accademico precedente, che tiene conto dell'assolvimento del dovere di autocertificazione dell'attività svolta e dei risultati della valutazione da parte degli studenti, nonché della copertura finanziaria.
2. Gli incarichi per lo svolgimento di insegnamenti ufficiali hanno la durata di un anno accademico. Ai soggetti esterni ai ruoli universitari gli incarichi sono conferiti mediante contratto di lavoro autonomo e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari. I titolari di contratti di insegnamenti ufficiali possono avvalersi del titolo di "professore a contratto" con la specificazione dell'insegnamento per l'anno accademico di durata dell'attività svolta. Ai professori e ricercatori universitari gli incarichi sono conferiti mediante affidamento con provvedimento del Rettore.
3. I soggetti titolari degli incarichi, sia a titolo oneroso che gratuito, garantiscono, nel rispetto del calendario delle attività stabilito dalla struttura competente, lo svolgimento di tutte le attività didattiche previste, compresa la partecipazione alle commissioni d'esame per la verifica del profitto degli studenti per tutte le sessioni dell'anno accademico per il quale è stato conferito l'incarico, il ricevimento e l'assistenza agli studenti. Sono tenuti ad annotare i dati relativi all'attività didattica svolta e ad autocertificarli al termine dell'incarico al Direttore del Dipartimento referente principale/Presidente della Scuola. La documentazione è accessibile a chi ne abbia interesse. Possono fare parte delle commissioni dell'esame finale per il conseguimento del titolo di studio nell'anno accademico di riferimento e partecipano alle riunioni degli organi accademici collegiali in conformità con quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.
4. I professori a contratto, ai sensi dell'art. 18, comma 5, della Legge n. 240/2010, possono svolgere attività di ricerca e partecipare ai gruppi e progetti di ricerca delle Università. Tali attività sono svolte



te senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio di Ateneo, nel rispetto della normativa vigente e dei regolamenti di Ateneo.

5. Nel caso di gravi inadempimenti degli obblighi contrattuali il rapporto può essere risolto con decreto del Rettore.
6. Il rapporto si intende risolto automaticamente nei seguenti casi:
 - a. per ingiustificato mancato o ritardato inizio all'attività nel termine stabilito dal contratto. Possono essere giustificati soltanto ritardi o interruzioni dovuti a gravi motivi di salute o a casi di forza maggiore debitamente comprovati;
 - b. per violazione del regime di incompatibilità.

Art. 12 - Incompatibilità

1. I contratti di cui al presente Regolamento non possono essere conferiti a coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso ovvero un rapporto di coniugio o di unione civile o convivenza riconosciuto dall'ordinamento civile italiano ai sensi della Legge n. 76/2016 con un professore appartenente al Dipartimento o alla struttura di riferimento dell'attività didattica, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
2. Gli affidamenti di cui al presente Regolamento sono incompatibili con le situazioni di aspettativa di cui all'art. 13 del DPR n. 382/1980 e s.m.i.
3. I contratti di cui al presente Regolamento non possono essere conferiti a coloro che siano cessati volontariamente dal servizio presso l'Università degli Studi dell'Insubria con diritto alla pensione anticipata di anzianità, né a coloro che siano cessati volontariamente dal servizio presso altra pubblica amministrazione, con diritto alla pensione anticipata di anzianità, che abbiano avuto con l'Università degli Studi dell'Insubria rapporti di lavoro o impiego nei cinque anni precedenti a quello della cessazione, ai sensi dell'art. 25, comma 1, della Legge 724/1994.
4. Gli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, con o senza borsa, possono svolgere una limitata attività didattica integrativa a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 4, comma 8, della Legge n. 210/1998, previo parere del Responsabile dell'attività formativa e/o di ricerca.
5. Qualora l'incarico sia dipendente di Amministrazioni pubbliche di cui al D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., compresi quelli in posizione di aspettativa o distacco, l'incarico è attribuito previa acquisizione dell'autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, in applicazione di quanto previsto dalla vigente normativa in materia.
6. Fatto salvo l'integrale assolvimento dei propri compiti, il professore a contratto può svolgere altre attività purché le stesse non comportino un conflitto di interessi con la specifica attività didattica svolta in ambito universitario e non arrechino pregiudizio all'Ateneo.

Art. 13 - Trattamento previdenziale ed assicurativo

1. Ai rapporti costituiti con contratto di cui al presente regolamento, si applicano, in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'art. 2 comma 26 e seguenti della Legge n. 335/1995 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Limitatamente al periodo della prestazione, l'Università provvede direttamente alla copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi.



Art. 14 - Norme finali

1. Per tutto quanto non esplicitamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia.